

2009 - 2014

Commissione per la pesca

2013/0136(COD)

27.1.2014

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013)0260-C7-0124/2013-2013/0136(COD))

Relatore per parere: Isabella Lövin

AD\1015659IT.doc PE521.603v02-00

Unita nella diversità

BREVE MOTIVAZIONE

Il nuovo regolamento dell'Unione europea relativo alla sanità animale proposto dalla Commissione è inteso a fornire il quadro giuridico a sostegno della strategia per la salute animale, pubblicata nel 2007. Tenendo presente che il campo di applicazione della proposta è limitato esclusivamente alle malattie trasmissibili, e che la Commissione intende proporre un nuovo regolamento concernente il benessere degli animali nello specifico, il relatore ritiene a ogni modo che alcune parti della proposta in oggetto debbano essere rafforzate per rispecchiare l'obiettivo generale dell'Unione europea, che consiste nel miglioramento del benessere degli animali. Come stabilito dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti".

Il benessere degli animali e la sanità animale sono strettamente correlati. Gli animali costretti a vivere in condizioni di stress hanno un sistema immunitario più debole e, pertanto, maggiori probabilità di contrarre e sviluppare malattie, in particolare le malattie trasmissibili. Poiché il motto della strategia europea in materia di benessere degli animali recita "prevenire è meglio che curare", il relatore propone di inserire un nuovo comma all'articolo 9, paragrafo 1, per aggiungere alle responsabilità dei professionisti degli animali quella di adottare misure appropriate per il benessere degli animali, allo scopo di garantire la buona salute di questi ultimi. Ciò è inoltre in linea con l'intenzione espressa all'articolo 10, che impone ai professionisti degli animali l'obbligo di acquisire conoscenze sull'interazione tra sanità animale e benessere degli animali, nonché sulle malattie e sui principi di bioprotezione.

Una delle maggiori minacce per la salute umana e degli animale è posta dal rapido sviluppo e dalla repentina diffusione della resistenza agli antibiotici. Secondo l'OMS (dati 2011), ogni anno, soltanto nell'UE oltre 25 000 persone muoiono per infezioni provocate da batteri resistenti agli antibiotici. La somministrazione di antibiotici agli animali destinati alla produzione alimentare consente ai batteri e ai geni resistenti di diffondersi dagli animali all'uomo attraverso la catena alimentare. Nell'acquacoltura, una migliore gestione, che preveda ad esempio una minore densità di pesci e l'introduzione di vaccini, può ridurre in maniera considerevole l'utilizzo degli antibiotici. Ciò indica l'importanza della <u>prevenzione</u> delle malattie, un aspetto che interessa l'intera catena di produzione degli animali destinati all'alimentazione.

Parassiti e malattie di ogni tipo, incluse le malattie trasmissibili, rappresentano una piaga per la maggior parte della attività di acquacoltura. Una nuova malattia, la *francisella sp.*, è stata scoperta nel merluzzo d'allevamento norvegese nel 2005 e, pochi anni dopo, è stata individuata anche nel merluzzo selvatico al largo della costa occidentale della Svezia. Solitamente, quando le attività di acquacoltura si svolgono in mare aperto o nei laghi, l'interazione tra i pesci d'allevamento e quelli selvatici è molto elevata. Spesso, i pesci selvatici vanno ad alimentarsi nei pressi delle gabbie, mentre sovente i pesci d'allevamento scappano dalle gabbie durante le tempeste o nei casi in cui queste si rovinano per altre ragioni. Per questo motivo, occorre prestare grande attenzione al rischio di nuove malattie trasmissibili che si sviluppano nell'acquacoltura e si diffondono alle popolazioni selvatiche,

mettendo così a repentaglio non solo la salute dei pesci, ma anche degli interi ecosistemi. Se, ad esempio, il merluzzo selvatico fosse colpito pesantemente da una malattia, non ne risentirebbe soltanto l'industria ittica, ma anche l'equilibrio tra le specie nella catena alimentare. Il relatore ritiene pertanto estremamente importante precisare all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), che gli operatori hanno la responsabilità di impedire la diffusione delle malattie non solo tra gli animali detenuti, ma anche tra questi e gli animali selvatici.

La definizione di animali detenuti proposta dalla Commissione non è adeguata per quanto riguarda gli animali acquatici, che sono definiti esclusivamente come "animali di acquacoltura". Per gli animali acquatici, è chiaro che le malattie acquatiche trasmissibili possono provenire anche da animali detenuti in acquari in ristoranti o abitazioni private che, successivamente, vengono rilasciati in natura, talvolta da pescatori che tentano di introdurre nuove specie. Per questo motivo, l'ultima parte della definizione di animali detenuti andrebbe soppressa.

Infine, la maggior parte delle macellazioni degli animali di acquacoltura, anche ai fini della lotta alle malattie, sono eseguite in stabilimenti di trasformazione ordinari. Per una migliore comprensione dei requisiti e delle responsabilità previsti dal regolamento in oggetto occorre utilizzare in parallelo i termini "stabilimenti di trasformazione" e "stabilimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie".

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La tutela del benessere degli animali figura nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (titolo II) come uno dei principi fondamentali che l'Unione è tenuta a rispettare, su un piede di parità con altri principi chiave menzionati nello stesso titolo, quali la tutela della salute umana, la promozione dello sviluppo sostenibile e la protezione dei consumatori. L'articolo 13 stabilisce che: "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello

spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti".

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento fissa le norme per la prevenzione e la lotta alle malattie degli animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.

Emendamento

1. Il presente regolamento fissa le norme per la prevenzione e la lotta alle malattie degli animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, *promuovendo in questo modo la salute degli animali*.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto -i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- i) il miglioramento della salute animale;

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto i – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- la resistenza agli antibiotici,

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) "animali detenuti": animali tenuti

(5) "animali detenuti": animali vivi tenuti

AD\1015659IT.doc 5/24 PE521.603v02-00

П

dall'uomo; nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;

dall'uomo;

soppresso

Motivazione

La definizione di animali acquatici detenuti dovrebbe comprendere anche gli animali ornamentali, da compagnia e selvatici detenuti dagli umani. Molte malattie si diffondono in natura a partire da animali acquatici ornamentali destinati agli acquari o da crostacei selvatici catturati destinati ai ristoranti. Ai fini di una migliore prevenzione e tracciabilità delle malattie occorre includere nella definizione anche questi animali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 51

Testo della Commissione

Emendamento

- (51) "stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie": un'impresa alimentare riconosciuta conformemente alle seguenti disposizioni:
- a) articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per la trasformazione di animali d'acquacoltura per scopi alimentari;
- b) articolo 177 del presente regolamento per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente al titolo II della parte III.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 bis) "stabilimento di trasformazione": un'impresa alimentare approvata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 ai fini della trasformazione degli animali d'acquacoltura per scopi alimentari.

PE521.603v02-00 6/24 AD\1015659IT.doc

Motivazione

La maggior parte delle macellazioni degli animali di acquacoltura, anche ai fini della lotta alle malattie, sono eseguite in stabilimenti di trasformazione ordinari. Per una migliore comprensione dei requisiti e delle responsabilità previsti dal regolamento in oggetto occorre utilizzare in parallelo i termini "stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie" e "stabilimento di trasformazione".

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 50 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(50 ter) "stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie": un'impresa alimentare riconosciuta conformemente articolo 177 del presente regolamento per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente al titolo II della sezione IV.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto -i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-i) sulla salute degli animali;

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) adottano opportune misure di bioprotezione, considerando i rischi connessi, per garantire la sanità di tali animali detenuti e prodotti e per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la Emendamento

b) adottano opportune misure di bioprotezione, considerando i rischi connessi, per garantire la sanità di tali animali detenuti e prodotti e per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la

AD\1015659IT.doc 7/24 PE521.603v02-00

moltiplicazione delle malattie tra gli animali detenuti e i prodotti e la loro diffusione tra e da tali animali detenuti e prodotti sotto la loro responsabilità, salvo che ciò sia espressamente autorizzato a fini scientifici, secondo i casi, per: moltiplicazione delle malattie tra gli animali detenuti e i prodotti e la loro diffusione tra e da tali animali detenuti e prodotti sotto la loro responsabilità, *o tra tali animali detenuti e gli animali selvatici*, salvo che ciò sia espressamente autorizzato a fini scientifici, secondo i casi, per:

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) adottano opportune misure in materia di benessere degli animali allo scopo di garantire la salute degli animali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) seguono buone pratiche nella cura dei loro animali, incluse buone pratiche zootecniche se del caso, compresa la riduzione della necessità di utilizzare farmaci antimicrobici contribuendo così alla prevenzione dello sviluppo e della diffusione della resistenza agli antimicrobici negli animali detenuti e nei prodotti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

PE521.603v02-00 8/24 AD\1015659IT.doc

c bis) principi generali di sviluppo e diffusione della resistenza agli antimicrobici.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) contributo all'uso responsabile dei farmaci antimicrobici al fine di prevenire lo sviluppo e la diffusione della resistenza agli antimicrobici;

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) un piano d'azione contenente misure di prevenzione delle patologie per il monitoraggio, la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili, con l'obiettivo di ridurre l'uso di antibiotici e quindi il rischio di sviluppo di resistenza agli antimicrobici. Il piano d'azione è periodicamente aggiornato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *possono adottare* misure relative all'uso dei medicinali veterinari per le malattie *elencate*, per garantire la prevenzione e la lotta più efficaci possibili a tali malattie, a condizione che tali misure siano conformi alle norme sull'uso dei medicinali veterinari di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47.

Emendamento

1. Gli Stati membri *adottano* misure relative all'uso *responsabile* dei medicinali veterinari per le malattie *trasmissibili*, per garantire la prevenzione e la lotta più efficaci possibili a tali malattie, a condizione che tali misure siano conformi alle norme sull'uso dei medicinali veterinari di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e lotta alle malattie per una malattia *elencata* specifica:

Emendamento

2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e lotta alle malattie per una malattia specifica:

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le condizioni specifiche per l'uso dei medicinali veterinari per una malattia *elencata* specifica;

Emendamento

b) le condizioni specifiche per l'uso dei medicinali veterinari per una malattia specifica;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) le misure di riduzione dei rischi per

Emendamento

d) le misure di riduzione dei rischi per

PE521.603v02-00 10/24 AD\1015659IT.doc

prevenire la diffusione delle malattie *elencate* attraverso gli animali trattati con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali:

prevenire la diffusione delle malattie attraverso gli animali trattati con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali:

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la sorveglianza in seguito all'uso di vaccini e di altri medicinali veterinari per malattie *elencate* specifiche.

Emendamento

e) la sorveglianza in seguito all'uso di vaccini e di altri medicinali veterinari per malattie specifiche.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 177 – titolo

Testo della Commissione

Riconoscimento di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento

Riconoscimento di stabilimenti di trasformazione e di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 177 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo

Emendamento

1. Gli operatori di stabilimenti di *trasformazione e di stabilimenti di* alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1,

AD\1015659IT.doc 11/24 PE521.603v02-00

63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3.

all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Parte IV – Titolo II – Capo 1 – Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

REGISTRO DEGLI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA E DEGLI STABILIMENTI DI ALIMENTI DI ORIGINE ACQUATICA AUTORIZZATI A LOTTARE CONTRO LE MALATTIE TENUTO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE Emendamento

REGISTRO DEGLI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, **DEGLI**STABILIMENTI DI

TRASFORMAZIONE E DEGLI
STABILIMENTI DI ALIMENTI DI
ORIGINE ACQUATICA AUTORIZZATI
A LOTTARE CONTRO LE MALATTIE
TENUTO DALL'AUTORITÀ
COMPETENTE

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 183 – titolo

Testo della Commissione

Registro degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento

Registro degli stabilimenti di acquacoltura, *degli stabilimenti di trasformazione* e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 183 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) di tutti gli stabilimenti di alimenti di

c) di tutti gli stabilimenti di trasformazione

PE521.603v02-00 12/24 AD\1015659IT.doc

origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1.

e gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie riconosciuti a norma dell'articolo 179, paragrafo 1.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 186 – titolo

Testo della Commissione

Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento

Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di *trasformazione e gli stabilimenti di* alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 186 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell'articolo 177 conservano la documentazione aggiornata relativa a tutti gli spostamenti di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita da questi stabilimenti.

Emendamento

1. Gli operatori di stabilimenti di *trasformazione e di stabilimenti di* alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell'articolo 177 conservano la documentazione aggiornata relativa a tutti gli spostamenti di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita da questi stabilimenti.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 186 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare

Emendamento

2. Gli operatori di stabilimenti di *trasformazione e di stabilimenti di*

AD\1015659IT.doc 13/24 PE521.603v02-00

П

contro le malattie:

alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie:

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 187 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura conservano la documentazione aggiornata relativa:

Emendamento

I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura o al rilascio nell'ambiente naturale a fini di ripopolamento delle popolazioni selvatiche conservano la documentazione aggiornata relativa:

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 187 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura conservano la documentazione aggiornata relativa:

Emendamento

1. I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura *o al rilascio in acque naturali* conservano la documentazione aggiornata relativa:

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 193 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori degli stabilimenti e degli stabilimenti alimentari che ricevono animali *di acquacoltura*:

Emendamento

1. Gli operatori degli stabilimenti e degli stabilimenti alimentari che ricevono animali *acquatici*:

Motivazione

Ai fini di una migliore prevenzione e tracciabilità delle malattie, gli obblighi andrebbero

PE521.603v02-00 14/24 AD\1015659IT.doc

applicati a tutti gli animali acquatici.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 193 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) gli animali *di acquacoltura* ricevuti;

i) gli animali *acquatici* ricevuti;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 196 – titolo

Testo della Commissione

Spostamenti di animali *di acquacoltura* destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Emendamento

Spostamenti di animali *acquatici detenuti* destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 196 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori spostano animali *di* acquacoltura da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui alla lettera a) o b) del presente articolo solo se tali animali *di acquacoltura* provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Emendamento

1. Gli operatori spostano animali *acquatici detenuti* da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui alla lettera a) *e* b) del presente articolo solo se tali animali provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Proposta di regolamento Articolo 196 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 196 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) dell'uso previsto degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

c) dell'uso previsto degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 196 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) del luogo di destinazione degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

d) del luogo di destinazione degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 198

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono prescrivere che gli animali *di acquacoltura* siano rilasciati in natura solo se provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, o all'articolo 37, paragrafo 1,

Emendamento

Gli Stati membri possono prescrivere che gli animali *acquatici* siano rilasciati in natura solo se provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, o all'articolo 37, paragrafo 1,

PE521.603v02-00 16/24 AD\1015659IT.doc

per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per cui la specie di animali *di acquacoltura* da spostare è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui gli animali saranno rilasciati.

per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per cui la specie di animali *acquatici* da spostare è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui gli animali saranno rilasciati.

Motivazione

Il rilascio degli animali acquatici in natura, in una zona indenne da malattie, costituisce sempre un rischio. Nel caso degli animali selvatici, occorre prendere precauzioni aggiuntive in quanto essi sono meno controllati rispetto agli animali di acquacoltura. È pertanto opportuno includere anche gli animali selvatici in questo articolo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 199 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli articoli 196 e 197 si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura o a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie soggetto a:

Emendamento

1. Gli articoli 196 e 197 si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura, *a uno stabilimento di trasformazione* o a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie soggetto a:

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 200 – titolo

Testo della Commissione

Spostamenti di animali *di acquacoltura* destinati *a* Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Emendamento

Spostamenti di animali *acquatici detenuti* destinati *al consumo umano in* Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Motivazione

È importante includere anche gli animali selvatici catturati, ad esempio i crostacei destinati ai ristoranti.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori spostano animali *di* acquacoltura da uno stabilimento *di* acquacoltura per le finalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) del presente paragrafo solo se tali animali di acquacoltura provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Emendamento

1. Gli operatori spostano animali *acquatici detenuti destinati al consumo umano* da uno stabilimento per le finalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) del presente paragrafo solo se tali animali di acquacoltura provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a introdurre animali *di acquacoltura* in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30, paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie all'interno dello Stato

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a introdurre animali *acquatici detenuti* in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30, paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie all'interno dello Stato

PE521.603v02-00 18/24 AD\1015659IT.doc

membro in questione, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello stesso. membro in questione, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello stesso.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni per gli spostamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo se tali spostamenti di animali *di acquacoltura* che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni per gli spostamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo se tali spostamenti di animali *acquatici detenuti* che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei metodi con cui sono tenuti gli animali *di acquacoltura* e del tipo di produzione negli stabilimenti di *acquacoltura di* origine e di destinazione;

Emendamento

b) dei metodi con cui sono tenuti gli animali *acquatici* e del tipo di produzione negli stabilimenti di origine e di destinazione;

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) dell'uso previsto degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

c) dell'uso previsto degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) del luogo di destinazione degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

d) del luogo di destinazione degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 207 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le eventuali condizioni specifiche alle quali sono tenuti gli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

e) le eventuali condizioni specifiche alle quali sono tenuti gli animali *acquatici*;

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 207 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento *di acquacoltura* e le specie o categorie di animali *di acquacoltura* interessate;

Emendamento

f) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento e le specie o categorie di animali *acquatici* interessate;

PE521.603v02-00 20/24 AD\1015659IT.doc

Proposta di regolamento Articolo 218 – titolo

Testo della Commissione

Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti di animali *di acquacoltura* verso altri Stati membri e atti delegati

Emendamento

Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti di animali *acquatici* verso altri Stati membri e atti delegati

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali *di acquacoltura* dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali *di acquacoltura* interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214.

Emendamento

1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali *acquatici* dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali *acquatici* interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali *di acquacoltura*:

Emendamento

2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali *acquatici*:

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una descrizione degli animali *di acquacoltura*, la specie, la quantità, il peso o il volume in funzione degli animali interessati;

Emendamento

b) una descrizione degli animali *acquatici*, la specie, la quantità, il peso o il volume in funzione degli animali interessati;

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali *di acquacoltura* soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.

Emendamento

c) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali *acquatici* soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 218 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse specie e categorie di animali *di acquacoltura*;

Emendamento

a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse specie e categorie di animali *acquatici*;

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 222 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli animali da compagnia acquatici

PE521.603v02-00 22/24 AD\1015659IT.doc

spostati per essere destinati ad acquari ornamentali non commerciali o per qualsiasi altro scopo specifico, non sono utilizzati per scopi diversi da quello previsto.

PROCEDURA

Titolo	Sanità animale
Riferimenti	COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 23.5.2013
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 23.5.2013
Relatore per parere Nomina	Isabella Lövin 12.6.2013
Esame in commissione	17.10.2013 27.11.2013
Approvazione	22.1.2014
Esito della votazione finale	+: 13 -: 6 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Jarosław Leszek Wałęsa
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Ole Christensen, Jens Nilsson